

sembrano rappresentare « un servizio di interesse economico generale » ma, un servizio riservato ai soli istituti di credito, uffici postali e intermediari finanziari;

appare preoccupante che, nonostante il soggetto protestato possa ottenere la riabilitazione con efficacia *erga omnes* attraverso la cancellazione dal registro informatico dei protesti (legge n. 108 del 1996), tale riabilitazione non abbia effetto per l'Archivio informatizzato tenuto presso la Banca d'Italia, nel quale i dati iscritti a seguito della revoca dell'autorizzazione permangono per un periodo di due e cinque anni nonostante l'avvenuta riabilitazione;

è parimenti grave che si sia escluso l'accesso a tali dati alla platea degli operatori economici, i quali non essendo a conoscenza delle situazioni di insolvenza dei soggetti iscritti nell'Archivio della Banca d'Italia possono essere seriamente danneggiati nelle loro attività;

tali modalità di tenuta dall'archivio della Banca d'Italia configurano, ad avviso dell'interrogante, una sostanziale violazione delle norme contenute nelle leggi n. 230 del 2000 e n. 108 del 1996, in quanto gli effetti dell'eventuale riabilitazione sono vanificati poiché la stessa non determina la cancellazione del nominativo anche dagli archivi ai quali accedono le banche e gli altri enti finanziari abilitati —;

se le macroscopiche differenze esistenti fra il sistema di pubblicità previsto dalla legge n. 77 del 1955, e successive modificazioni e/o integrazioni, e lo strumento riservato al solo settore creditizio ed introdotto con il decreto legislativo n. 507 del 1999, non impongano sia per un uniforme trattamento delle sanzioni previste per i soggetti interessati, sia per una elementare esigenza di tutela della fede pubblica, l'adozione di opportune misure di armonizzazione e di raccordo tra i due strumenti. (3-01153)

* * *

AFFARI ESTERI

Interrogazione a risposta immediata in Commissione:

III Commissione:

MANTOVANI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nella lista delle organizzazioni terroristiche approntata in sede di Unione europea figurano numerose organizzazioni che si oppongono a regimi totalitari e/o antidemocratici —:

quale ruolo e posizioni siano stati propri del Governo italiano nella compilazione della suddetta lista ed in particolare se non ritenga di intervenire per depennare immediatamente il partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK), le forze armate rivoluzionarie colombiane-esercito del popolo (FARC-EP) e i mojahedin irani. (5-01063)

Interrogazione a risposta in Commissione:

POLLEDRI e BRICOLO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

dal 1993 è in atto in Sudan una guerra civile tra le regioni del nord islamico ed il sud animista e cristiano, originata dalla introduzione della sharia, la legge islamica, nel Paese, da parte del Governo del fronte nazionale islamico;

il vero e proprio regime militare che governa il Sudan attraverso il *Missionary act* del 1994 ha di fatto proibito ogni forma di proselitismo non islamico ed equiparato la Chiesa cristiana ad organizzazione non governativa straniera;

l'associazione « *Amnesty International* », nel rapporto annuale 2001 afferma che « alla fine del 2001 la guerra civile era costata la vita a quasi 2 milioni di persone ed era stata la causa dello sfollamento forzato di oltre 4 milioni e 500 mila persone. Si ritiene inoltre che circa 500 mila persone abbiano cercato asilo all'estero », perlopiù civili, donne e bambini;

la tragica situazione di inferiorità e discriminazione in cui versano le comunità cristiane nel Paese, che a fatica si oppongono all'opera di assimilazione culturale (islamizzazione) e linguistica (arabizzazione) propugnata dal Governo;

pur avendo il Governo Sudanese garantito che le leggi islamiche della Sharia non sarebbero state applicate ai non musulmani, gli organi di Stampa hanno recentemente riportato (agenzia missionaria di informazione « Misna » del 4 febbraio 2002; « Corriere della Sera » e « Il Giornale » del 6 febbraio 2002; « L'espresso on line » dell'8 febbraio 2002 il caso di Abok Alfa Akok, diciottenne cristiana condannata alla lapidazione secondo la legge islamica per essersi ritrovata illegittimamente incinta;

la giovane cristiana afferma di aver subito una violenza, ma l'uomo che lei accusa non è stato processato e le modalità del processo sono state le più sfavorevoli per l'imputata, che non ha avuto un legale che la difendesse ed il dibattimento è stato condotto in arabo, lingua non sua;

a seguito di alcune pressioni diplomatiche, la condanna a morte della giovane è stata commutata nell'esecuzione di 75 frustate, già inflitte il 12 febbraio 2002 benché la ragazza fosse appunto in stato interessante e benché l'ambasciatore sudanese in Italia avesse dato ad intendere che la pena fosse stata annullata proprio perché la ragazza non era di religione islamica (cfr. ad es: la risposta trasmessa il 27 febbraio 2002 al Consiglio Comunale di Chiaravalle, (Ancona), ove l'ambasciatore non fa cenno alle frustate che erano già state inflitte), il che fa sorgere pesanti dubbi sull'attendibilità del governo e della giustizia sudanesi;

il Sudan è stato eletto, nel maggio 2001, membro della Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite, ma il vicepresidente sudanese Ali Osman Taha, nell'ottobre dello stesso anno, parlando ai *mujahiddin* inviati nelle terre del sud per reprimere le ribellioni dei civili, sosteneva

apertamente che « la Jihad » è nostra, non l'abbandoneremo e terremo alta la sua bandiera —:

se il Governo intenda verificare se la condanna a morte di Abok Alfa Akok sia stata definitivamente cancellata ed in caso contrario esercitare pressioni in tal senso sul Governo Sudanese;

se il Governo non ritenga opportuno chiedere in sede internazionale l'invio di osservatori Onu in territorio sudanese a tutela dell'incolumità e della libertà delle comunità cristiane presenti nel Paese africano. (5-01049)

Interrogazioni a risposta scritta:

ZANELLA, BULGARELLI e CENTO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'organizzazione pacifista italiana *Action for peace*, insieme ad organizzazioni pacifiste palestinesi e internazionali, ha organizzato nella settimana dal 23 al 29 giugno 2002 l'iniziativa *Time for peace*, la prima grande manifestazione per la pace promossa congiuntamente da israeliani e palestinesi dopo quasi due anni dalla rottura del processo di pace, nell'ambito della quale è prevista per la giornata del 29 giugno 2002 una simbolica catena umana a Gerusalemme. Per parteciparvi si sono mobilitati pacifisti da tutto il mondo e dal nostro paese sono partiti alla volta di Tel Aviv, o sono in procinto di farlo, rappresentanti della regione Campania, Umbria e Toscana, militanti pacifisti dell'organizzazione Tavola della Pace, sindacalisti e parlamentari;

l'atteggiamento delle autorità israeliane, tuttavia, si è subito mostrato, immotivatamente, di irremovibile chiusura e le delegazioni internazionali giunte in Israele sono state sistematicamente respinte appena giunte all'aeroporto di Tel Aviv. Due gruppi di pacifisti italiani, per un totale di trenta persone, sono stati rimpatriati nei giorni scorsi e stessa sorte è toccata a una seconda delegazione, di 16

persone, tra cui nove donne, arrivata in Israele nella giornata del 23 giugno 2002;

in quest'ultima occasione il comportamento delle autorità israeliane è stato caratterizzato da una particolare brutalità e da misure altamente lesive della dignità personale e dei diritti civili dei cittadini italiani facenti parte della delegazione. Interrogati per oltre sei ore dalla polizia, sono stati poi rinchiusi a chiave in una stanza dell'aeroporto e solo l'interessamento dell'Ambasciata italiana ha permesso loro di ricevere acqua e cibo intorno alla mezzanotte di ieri. Nella mattinata del 24 giugno 2002 una donna italiana è stata rimpatriata senza che le fosse stato restituito il passaporto mentre altri membri della delegazione pacifista sono stati espulsi nel pomeriggio;

ciò è avvenuto nonostante vari parlamentari israeliani si siano mobilitati presso il proprio ministero dell'interno e nonostante il movimento pacifista israeliano *Peace Now* abbia fornito tutte le garanzie sull'identità dei pacifisti italiani e, dietro richiesta delle autorità di Tel Aviv, sia stata fornita una lista completa dei nominativi dei componenti la missione pacifista;

l'iniziativa *Time for Peace*, sostenuta da numerosi parlamentari e intellettuali era stata notificata alle autorità competenti fin dal dicembre 2001 e da queste ultime regolarmente autorizzata; risulta dunque incomprensibile l'attuale divieto di ingresso rivolto contro persone aventi come unico obiettivo la costruzione di un percorso di pace condiviso tra i due popoli in guerra —:

se non ritenga inaccettabile che cittadine e cittadini italiani vengano discriminati sulla base della loro manifesta scelta pacifista e sottoposti ad immotivate misure restrittive della loro libertà personale;

quali urgenti iniziative intenda mettere in campo per tutelare i diritti e l'incolumità dei numerosi cittadini italiani

che si recheranno nei prossimi giorni in Israele per partecipare all'iniziativa *Time For Peace*;

se non ritenga opportuno inoltrare una nota formale di protesta presso le autorità israeliane per l'atteggiamento tenuto nei confronti dei nostri concittadini.
(4-03298)

ZANELLA. — *Al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del ministero dell'ambiente 3 dicembre 1999 — Progetto di sviluppo alto Adriatico — vieta, all'articolo 1, « l'attività di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi entro 12 miglia nautiche dalla linea di costa del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po », in considerazione dei pericoli di subsidenza a cui va soggetto l'alto Adriatico, area di formazione geologica molto recente, con sedimentazioni alluvionali del quaternario, e soggetta ad un processo di compattazione e di subsidenza naturale (da 4 a 10 centimetri al secolo, con valori superiori nel Delta del Po), che ha tra le conseguenze più evidenti il fenomeno delle « acque alte » a Venezia e a Chioggia, ulteriormente aggravatosi negli ultimi decenni per l'innalzamento del livello del mare (eustatismo di 8,8-10,5 centimetri in questo secolo);

tali fenomeni di subsidenza, che interessano anche il fondo marino, indeboliscono il sistema delle « difese a mare » che si sta ricostruendo e consolidando da alcuni anni, diminuendo o impedendo il rifacimento naturale o artificiale dei litorali e innescando processi di erosione che confliggono con l'uso turistico-balneare delle spiagge;

sino ad oggi non si dispone di una sicura tecnologia che consenta di ripressurizzare il sottosuolo contestualmente all'estrazione di gas, unica soluzione che potrebbe rendere teoricamente possibile

l'estrazione del gas dal sottosuolo senza ingenerare fenomeni di subsidenza e preservando la tenuta delle faglie tettoniche dal rischio di movimenti sismici;

a parere di molti studiosi le estrazioni di metano in Adriatico provocano subsidenza anche se effettuate al di là delle 12 miglia di distanza dalla costa previste dal decreto del ministero dell'ambiente del 3 dicembre 1999, come dimostrano gli effetti provocati dall'estrazione e la coltivazione di idrocarburi da parte dell'Eni (in virtù della concessione accordata con decreto ministeriale 16 novembre 2000) nell'area di 40 chilometri quadrati ubicata a sud est del delta del fiume Po, a una distanza di 10 chilometri circa dalla foce del Po di Goro ed a una distanza media di 20 chilometri dalla costa, attività in seguito alla quale la zona costiera del ravennate e del basso ferrarese ha subito un rapido, ulteriore degrado erosivo delle spiagge e una significativa subsidenza del suolo che, secondo alcune stime scientifiche, nell'arco dei prossimi 15-20 anni, comporterà uno sprofondamento del fondo marino di volume confrontabile con il volume del gas estratto;

il 3 novembre 2000 è iniziata la produzione del giacimento a gas di Ivana da parte dell'Inagip, *joint venture* paritetica italo-croata tra Eni e Ina Naftaplin, scoperto e sviluppato nelle acque della Croazia in Adriatico, 40 chilometri a ovest di Pola, nell'area di circa 4300 chilometri quadrati di Aiza-Laura. Tale giacimento, con stimati 8 miliardi di metri cubi di gas di riserve, punta a produrre circa 1,8 milioni di metri cubi di gas al giorno. Il gas viene attualmente inviato alla centrale Eni di Casalborgsetti, a nord di Ravenna e la quota di spettanza Ina torna poi in Croazia attraverso l'esistente serie di metanodotti che passa per Gorizia e la Slovenia. È allo studio un *pipeline* che unirà direttamente la piattaforma di Ivana a Pola, per poi andare a Zagabria. A fine 2000 il periodo esplorativo dell'area è stato esteso di altri 3 anni fino al 2003;

nel settembre 1998 è stato firmato tra Eni e la compagnia di Stato croata Ina

un accordo quadro finalizzato alla realizzazione del progetto Gea (*Gas energy Adria*) riguardante un gasdotto dall'Italia alla Croazia, con possibilità di estensione ai paesi limitrofi, nonché attività congiunte di trasporto e commercializzazione del gas ed, eventualmente, di generazione di energia elettrica. Il progetto rientra nell'ambito delle iniziative volte alla fornitura di gas naturale ai mercati dell'Europa centro orientale e si inserisce nel più ampio contesto del processo di privatizzazione in atto dell'Ina e di separazione proprietaria della rete di trasporto ad essa appartenente. Nel dicembre del 2000 la commissione di impatto ambientale del ministero dell'ambiente italiano ha approvato il progetto. Attraverso il nuovo gasdotto, lungo 330 chilometri (di cui 130 nell'*offshore*) e della capacità massima di trasporto di 5 miliardi di metri cubi l'anno, saranno portati a regime i 2,2 miliardi di metri cubi/anno di gas naturale oggetto del contratto di fornitura stipulato con l'Ina;

è in avanzato stato di definizione il nuovo assetto proprietario del settore del gas in Croazia, che riceverà un forte impulso dalla costituzione di una nuova società, partecipata al 51 per cento da Ina e al 49 per cento da un *partner* strategico in fase di individuazione, che avrà la proprietà e la gestione della rete di trasporto gas in Croazia, nonché il controllo delle attività di approvvigionamento e vendita ai grandi clienti industriali e termoelettrici e alle società di distribuzione locale;

alla luce degli accordi commerciali già stipulati e dei numerosi progetti avviati tra Eni e autorità croate per l'intensificazione delle attività estrattive nel mare Adriatico, è ragionevole ritenere che nel prossimo futuro le prospezioni di idrocarburi nel versante adriatico orientale riceveranno un forte impulso, con conseguenze per l'ambiente di incalcolabile gravità, sia per la costa croata sia, in virtù dell'interconnessione sottomarina dei giacimenti, per quella italiana —:

quale sia lo « stato dell'arte » dei rapporti diplomatici e commerciali tra

Stato italiano e Stato croato in materia di estrazioni di idrocarburi nel mare Adriatico e, in particolare, se siano in previsione o in fase di progettazione o esecuzione iniziative comuni in tale settore;

in che misura, con quali strumenti e in osservanza di quali normative, nazionali e internazionali, si intenda tutelare l'ambiente naturale dai danni, scientificamente accertati, connessi alle attività estrattive nel mare Adriatico;

se non ritenga opportuno investire la Comunità europea nella definizione di precisi vincoli ambientali e architettonici e di tutela del territorio marino ai quali subordinare la concessione di qualsiasi tipo di autorizzazione per l'estrazione di idrocarburi nel mare Adriatico. (4-03299)

* * *

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Interrogazione a risposta orale:

ORICCHIO, COSENTINO, MILANESE, GIOACCHINO ALFANO, ANTONIO RUSSO, CARDIELLO, PERROTTA e CIRIELLI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

il parco nazionale del Cilento - Vallo di Diano rappresenta, com'è noto, uno dei principali parchi del nostro Paese; nonostante questo innegabile dato il medesimo parco risulta a tutt'oggi sfornito di regolare ed approvato piano del parco ovvero dello strumento prioritario previsto dalla legge n. 394 del 1991 per la pianificazione e salvaguardia, ma anche per lo sviluppo e la promozione economico-sociale (articolo 12, commi 1 e 2 della legge citata) dei territori interessati alla tutela ambientale oggetto della disciplina di cui alla succitata legge;

l'enorme lasso di tempo trascorso dalla istituzione dell'ente parco in oggetto (1994) e la consunzione dei termini ex articolo 12, comma 3, della legge n. 394 del 1991 entro cui si doveva e poteva legittima-

mente provvedere alla adozione del piano di parco (ventiquattro mesi dalla costituzione di quest'ultimo salvi i necessari e conseguenziali interventi propulsivi e sostitutivi del competente Ministero e della regione interessata, di cui al citato articolo 12, commi 4 e 5) avrebbe potuto e dovuto già consentire di giungere all'approvazione, ancora oggi non verificatasi, dello stesso piano; nonostante la tardiva mera adozione di un progetto di piano di parco, verificatasi in *extremis* il 28 dicembre 2001 sotto l'incombere, a quanto risulta, di una possibile nomina di commissario *ad acta* per provvedere, gli enormi ritardi accumulati e una mancata intesa capace di coinvolgere tutti i comuni del parco in questione, non consentono ancora la giusta condivisione e l'approvazione del medesimo piano, così comportando la non esclusione — allo stato — dei suddetti interventi propulsivi e sostitutivi anche in sede centrale, per una compiuta intesa ed una celere e condivisa approvazione dell'importante strumento di pianificazione in questione;

alla mancata attivazione, già a suo tempo, degli anzidetti interventi, sta seguendo, ora, il tentativo di portare comunque avanti il progetto di piano, molto discusso, del 28 dicembre 2001, ma senza un effettivo confronto con tutti i comuni del parco e le realtà interessate; e ciò nonostante la sostanziale contestualità dell'*iter* di piano sin qui esposto con le controverse vicende degli organismi locali dell'ente parco del Cilento-Vallo di Diano (nomine del vecchio Governo addirittura successive alle elezioni del 13 maggio 2001; commissariamento dell'ente; successivo giudizio innanzi al Tar-Salerno e reinsediamento dei vecchi organi direttivi; ratifica e, da ultimo, nomina dei cinque componenti del direttivo, a circa un anno dalla designazione in rappresentanza della Comunità del Parco, nomina gravata da ricorso innanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa addirittura per irregolarità e brogli elettorali);

in tale vorticoso e confuso contesto, di certo poco consono ad una seria riflessione ed al confronto sull'adozione di uno strumento, come il piano di parco medesimo,